REGOLAMENTO FINANZIARIO

del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità

(64/356/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, qui di seguito denominata « la Convenzione »,

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, qui di seguito denominata « la Decisione »,

Visto l'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, qui di seguito denominato « l'Accordo interno »,

Visto il progetto della Commissione,

Visto il parere della Banca Europea per gl Investimenti, qui di seguito denominata « la Banca »,

Considerando che in base all'articolo 1, paragrafo 1, dell'Accordo interno, gli Stati membri hanno istituito un « Fondo europeo di sviluppo », qui di seguito denominato « il Fondo »;

Considerando che l'articolo 18 dell'Accordo interno dispone che le disposizioni di applicazione dell'Accordo stesso devono essere oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11 dell'Accordo interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO :

TITOLO I

REGIME FINANZIARIO

Articolo 1

1. I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi nell'unità di conto definita nel Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione e nell'Allegato VI della Decisione. Ogni Stato membro versa l'importo del suo contributo nella moneta nazionale, in base al tasso di conversione di cui all'articolo 2 di detto Protocollo e di detto Allegato.

2. I contributi finanziari vengono iscritti da ogni Stato membro a credito di un conto speciale intestato « Commissione della Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo », aperto presso la Tesoreria dello Stato membro o l'organismo da esso designato.

3. Allo scadere della Convenzione e della Decisione, la parte dei contributi non ancora richiamata è tenuta a disposizione della Commissione. Essa è richiamata dalla Commissione in funzione delle esigenze, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. La decisione del Consiglio di cui all'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo interno, relativa allo scadenziario dei richiami dei contributi è comunicata alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. I contributi annui sono esigibili, in linea di massima :

a) anteriormente al 20 gennaio, per le esigenze del Fondo previste per i primi 7 mesi dell'anno considerato,

b) il 1° luglio, per il saldo del contributo annuo.

3. Ogni Stato membro effettua i versamenti previsti nel precedente paragrafo 2 proporzionalmente al contributo previsto per ciascuno di essi nell'articolo 1, paragrafo 2, dell'Accordo interno.

4. I versamenti complementari approvati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo

comma, dell'Accordo interno sono, salvo decisione contraria del Consiglio, esigibili e versati entro il più breve termine possibile e, in ogni caso, entro 3 mesi.

5. Salva restando l'applicazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione e dell'articolo 3 dell'Allegato VI della Decisione, ove la parità della moneta di uno Stato membro venga modificata rispetto all'unità di conto, l'adeguamento del saldo del conto speciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è effettuato entro due mesi mediante versamento complementare dello Stato interessato o mediante rimborso a tale Stato.

Articolo 3

1. In caso di necessità e su richiesta motivata della Commissione, gli Stati membri le accordano una anticipazione senza interessi.

2. Tale anticipazione è imputata al prossimo versamento con scadenza nell'anno considerato oppure, in mancanza di tale scadenza, ai versamenti complementari di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2.

3. Qualora la Commissione richieda una anticipazione a norma dei due precedenti paragrafi, essa sottopone contemporaneamente al Consiglio, che si pronuncia entro un mese, una proposta di modificazione dello scadenziario stabilito dal Consiglio per l'anno in corso, oppure una proposta di versamenti complementari.

Articolo 4

1. In ciascuno Stato membro la Commissione mantiene, presso la Banca di emissione o presso l'istituto finanziario designato dallo Stato membro, conti recanti la stessa intestazione di quelli aperti in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Per le operazioni che non sono correntemente effettuate dalle banche di emissione o dagli uffici di conti correnti postali oppure allo scopo di facilitare i pagamenti che essa deve effettuare, la Commissione potrà aprire conti in una o più banche.

Articolo 5

1. La Commissione dispone dei fondi accreditati ai conti di cui all'articolo 4 per effettuare i pagamenti e i trasferimenti necessari.

2. Per quanto possibile, la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti speciali di cui all'articolo 1, proporzionalmente ai contributi di ciascuno Stato membro.

Articolo 6

1. I trasferimenti di disponibilità, dalla moneta di uno Stato membro in quella di un altro Stato membro, richiesti dalla Commissione per la gestione del Fondo, sono effettuati al corso del giorno dalle banche di emissione o dagli istituti finanziari approvati dagli Stati membri.

2. Le differenze di cambio e le eventuali spese sono imputate alle risorse del Fondo.

Articolo 7

Il bilancio ed il conto di gestione sono approvati dalla Commissione alla chiusura di ogni esercizio. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, essi sono sottoposti per esame alla Commissione di controllo di cui all'articolo 206 del Trattato corredati dai documenti giustificativi.

Articolo 8

1. La Commissione trasmette ogni anno al Consiglio ed al Parlamento Europeo i conti e il bilancio dell'esercizio trascorso, accompagnati da una relazione della Commissione di controllo sulla verifica della contabilità del Fondo.

2. Il Consiglio comunica al Parlamento Europeo la decisione di scarico presa in esecuzione dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'Accordo interno, unitamente a tutta la documentazione che esso ritenga utile, relativa alla gestione finanziaria del Fondo.

3. I conti e il bilancio di ogni esercizio, nonché la decisione di scarico del Consiglio alla Commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Articolo 9

La Commissione comunica ogni semestre al Consiglio lo stato di versamento dei contributi nonché uno stato che rispecchia l'andamento delle operazioni del Fondo.

Articolo 10

La verifica della Commissione di controllo, fatta sulla scorta dei documenti e, se necessario, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria.

TITOLO II

GESTIONE DEL FONDO

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 11

1. Il Fondo è amministrato, dal punto di vista finanziario, secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili. La gestione degli stanziamenti spetta agli ordinatori che sono i soli ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere e emettere i titoli di introito e di pagamento.

2. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dai contabili. Le funzioni d'ordinatore sono incompatibili con quelle di controllore finanziario e con quelle di contabile.

Articolo 12

Entro i limiti degli stanziamenti previsti nell'articolo 1 dell'Accordo interno, la Commissione assicura la gestione del Fondo sotto la propria responsabilità e alle condizioni previste nella Convenzione di associazione, nell'Accordo interno e nel presente regolamento. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo. Questi può far ricorso ad ordinatori delegati che egli stesso designa con riserva di approvazione della Commissione. Ogni decisione di delega deve menzionare la durata e l'estensione del mandato.

Articolo 13

1. La Commissione nomina il controllore finanziario che è incaricato del controllo sugli impegni e sugli ordinatori di pagamento delle spese.

2. Le disposizioni amministrative applicabili al controllore finanziario sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle sue funzioni. I provvedimenti relativi alla sua nomina, alle sue promozioni, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità d'interruzione o di cessazione dalle funzioni, formano oggetto di decisioni motivate che vengono comunicate per conoscenza al Consiglio.

3. L'interessato e la Commissione possono ricorrere dinanzi alla Corte di Giustizia.

Articolo 14

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese vengono effettuati da un contabile nominato dalla Commissione. Fatte salve le disposizioni previste nell'articolo **36**, secondo comma, egli è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi. Può essere assistito nel suo compito da uno o più contabili subordinati nominati dalla Commissione.

Articolo 15

1. L'autorità responsabile dell'esecuzione di un progetto o programma è designata nella relativa convenzione di finanziamento in cui sono regolati i suoi rapporti con la Commissione.

2. La Commissione può delegare alcune funzioni del controllore finanziario e del contabile a mandatari designati a sua cura, alle condizioni stabilite nel regolamento previsto nell'articolo **47** del presente regolamento. Le norme di competenza stabilite nel presente Titolo si applicano a tali mandatari nel limite dei poteri ad essi delegati. I principi stabiliti nelle disposizioni che seguono, riguardanti il controllo e il pagamento delle spese, sono applicabili alle spese effettuate per delega. Tali spese possono essere definitivamente contabilizzate nelle scritture del Fondo solo previa verifica, ad opera dei servizi della Commissione, dell'esattezza della liquidazione e della regolarità dell'ordinativo di pagamento e del pagamento, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Sezione II

Entrate

Articolo 16

L'operazione di riscossione di ogni somma dovuta al Fondo si effettua mediante l'emissione da parte dell'ordinatore di un titolo d'entrata.

Articolo 17

1. Il contabile prende in carico i titoli d'entrata che gli sono consegnati dall'ordinatore.

2. Il contabile deve usare la diligenza necessaria per assicurare l'afflusso delle entrate del Fondo e deve vigilare alla conservazione dei diritti di quest'ultimo.

Articolo 18

Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile è effettuato dietro consegna di una ricevuta.

Sezione III

Impegno, liquidazione, ordinativo di pagamento e pagamento delle spese

1. IMPEGNO DELLE SPESE

Articolo 19

1. Ogni provvedimento che possa comportare una spesa deve preventivamente essere oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore competente.

2. Le spese correnti possono essere oggetto di un impegno provvisionale.

3. Viene tenuta una contabilità degli impegni e degli ordinativi di pagamento.

Articolo 20

Le proposte d'impegno sono trasmesse al controllore finanziario. Esse indicano in particolare l'oggetto, la valutazione, l'imputazione della spesa e la designazione del creditore. Sono oggetto di una registrazione, dopo il visto del controllore finanziario.

Articolo 21

Il visto del controllore finanziario o del suo delegato ha lo scopo di costatare :

a) l'esattezza dell'imputazione,

b) la disponibilità degli stanziamenti,

c) la regolarità e la conformità della spesa alle disposizioni applicabili alla gestione del Fondo nonché a tutti gli atti emanati in esecuzione di dette disposizioni.

Articolo 22

1. Ogni rifiuto di visto deve formare oggetto di un'osservazione scritta debitamente motivata; esso è comunicato all'ordinatore. In caso di rifiuto del visto d'impegno e se l'ordinatore insiste nella sua proposta, la Commissione è chiamata a decidere.

2. Salvo i casi in cui la disponibilità degli stanziamenti è incerta, il visto non può essere rifiutato quando la Commissione confermi con decisione motivata l'impegno della spesa e precisi le modalità della sua realizzazione.

2. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Articolo 23

La liquidazione di una spesa da parte dell'ordinatore ha per oggetto di :

a) verificare l'esistenza dei diritti del creditore,

b) determinare e verificare l'effettiva esistenza e l'importo del credito,

c) verificare le condizioni di esigibilità.

Articolo 24

1. La liquidazione di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisiti dal creditore e eventualmente il servizio reso.

2. Tuttavia, per talune categorie di spese, possono essere consentite anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.

3. La Commissione determina la natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento e i dati che devono contenere.

Articolo 25

Sulla base degli scadenziari trimestrali di pagamento nelle diverse monete, stabiliti dalle autorità responsabili dell'esecuzione dei progetti e dei programmi e verificati dal controllore finanziario, l'ordinatore fa effettuare i trasferimenti necessari all'approvvigionamento dei conti aperti a nome della Commissione conformemente all'articolo 4.

3. ORDINATIVO DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Articolo 26

L'ordinativo di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un titolo di pagamento, l'ordine di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 27

Il titolo di pagamento deve menzionare :

a) l'imputazione,

b) la somma da pagare,

c) il nome e l'indirizzo del creditore beneficiario,

d) il modo di pagamento,

e) l'oggetto della spesa.

Il titolo di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

Articolo 28

1. Il titolo di pagamento è corredato dai documenti giustificativi originali; questi sono muniti o corredati di un visto dell'ordinatore attestante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture o l'esecuzione del servizio. Esso reca i numeri e le date dei visti d'impegno corrispondenti.

2. Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi agli originali dall'ordinatore, possono, secondo i casi, sostituire gli originali.

Articolo 29

1. In caso di versamento di acconti, il primo titolo di pagamento è corredato dai documenti che attestino i diritti del creditore al pagamento dell'acconto.

2. Nei titoli di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presentati nonché agli estremi del primo titolo di pagamento.

Articolo 30

I titoli di pagamento sono inviati per il visto preventivo al controllore finanziario. Il visto preventivo ha per oggetto di accertare :

a) la regolarità dell'emissione del titolo di pagamento,

b) la concordanza del titolo di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza del suo importo,

c) l'esattezza dell'imputazione,

d) la disponibilità degli stanziamenti,

e) la regolarità dei documenti giustificativi,

f) l'esattezza dell'indicazione del creditore.

Articolo 31

In caso di rifiuto del visto, si applicano le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 32

L'originale del titolo di pagamento a cui sono allegati i documenti giustificativi, una volta vistato, è trasmesso al contabile.

4. PAGAMENTO DELLE SPESE

Articolo 33

1. Il pagamento è l'atto finale che libera il Fondo dai suoi obblighi verso i creditori.

2. Il pagamento delle spese è assicurato dal contabile entro il limite dei fondi disponibili.

Articolo 34

In caso di errore materiale, di contestazione sulla validità della quietanza liberatoria o di

inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 35

1. In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore.

2. Fatta eccezione per le contestazioni sulla validità della quietanza liberatoria, la Commissione può esserne investita dall'ordinatore. La Commissione può disporre per iscritto, e sotto la propria responsabilità, che si proceda ugualmente al pagamento.

Articolo 36

1. I pagamenti vengono effettuati, in linea di massima, tramite un conto bancario o conti correnti postali. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di detti conti sono determinate dalla Commissione.

2. Tali modalità prevedono, in particolare, la duplice firma, di cui necessariamente quella del contabile o di un amministratore delle anticipazioni regolarmente autorizzato, degli assegni e dei trasferimenti postali o bancari; esse prevedono inoltre le spese il cui pagamento si effettua obbligatoriamente mediante assegno o trasferimento postale o bancario.

Articolo 37

1. Per il pagamento di talune categorie di spese, si possono costituire casse ausiliarie di anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.

2. Le modalità di funzionamento delle casse ausiliarie di anticipazioni determinano in particolare :

a) la designazione degli amministratori delle anticipazioni,

b) la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare,

c) l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate,

d) le modalità e i termini per la presentazione delle giustificazioni,

e) la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

Sezione IV

Responsabilità degli ordinatori, dei controlli finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni

Articolo 38

Ogni ordinatore che impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza osservare le disposizioni del presente regolamento, impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente contabile.

Articolo 39

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare se lascia superare gli stanziamenti o se si rende colpevole di negligenza grave nell'esercizio della sua missione.

Articolo 40

1. Ogni contabile o contabile subordinato impegna la propria responsabilità disciplinare e eventualmente contabile per i pagamenti che effettua :

a) quando non osserva le disposizioni dell'articolo 34 del presente regolamento,

b) quando il pagamento da esso effettuato non è conforme all'importo indicato nel titolo di pagamento,

c) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

Essi sono disciplinarmente e contabilmente responsabili della conservazione dei fondi, valori e documenti di cui hanno la custodia e della corretta esecuzione degli ordini che ricevono per l'utilizzazione e la gestione di conti bancari e di conti correnti postali.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare e eventualmente contabile :

a) quando non può giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua,

b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

Esso è disciplinarmente e contabilmente responsabile della conservazione dei fondi, valori e documenti di cui ha la custodia.

3. Ogni contabile o amministratore delle anticipazioni può assicurarsi contro i rischi cui incorre a titolo del presente articolo. Le modalità di ese-

cuzione di cui all'articolo 70 del regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio della C.E.E. e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (articolo 209, *a*) e *c*) del Trattato) determinano le categorie di funzionari che hanno la qualifica di contabile o di amministratore delle anticipazioni, nonché le condizioni alle quali la Commissione può coprire in parte le spese di assicurazione sostenute dai contabili o dagli amministratori delle anticipazioni per premunirsi contro i rischi inerenti alle proprie funzioni.

Articolo 41

La responsabilità di ogni ordinatore, contabile o amministratore delle anticipazioni può essere portata dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee su richiesta della Commissione.

Articolo 42

La Commissione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data della presentazione del conto per deliberare sullo scarico da dare ai contabili per le operazioni relative alla gestione di tale conto.

Sezione V

Contabilità

Articolo 43

1. La contabilità viene tenuta per anno civile col metodo della « partita doppia ». Essa riproduce la totalità delle entrate e delle spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; è corredata da documenti giustificativi.

2. Il conto di gestione ed il bilancio sono presentati in unità di conto.

Articolo 44

Le scritture vengono eseguite in base ad un piano contabile in cui l'intestazione dei conti comporta una netta separazione tra i conti del bilancio e il conto di gestione. Le scritture vengono riprodotte in registri o schede che devono permettere l'elaborazione di una situazione contabile mensile generale.

Articolo 45

Le modalità particolareggiate per l'elaborazione e l'esecuzione del piano contabile sono determinate dalla Commissione.

Sezione VI

Disposizioni finali

Articolo 46

La designazione degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni, nonché le deleghe conferite in virtù degli articoli 12, 14 e 15 sono comunicate alla Commissione di controllo. Lo stesso dicasi per il piano contabile di cui all'articolo 45 e per il regolamento di cui all'articolo 47.

TITOLO III

MISURE D'ESECUZIONE

Articolo 47

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo interno, la Commissione stabilisce le norme relative alla presentazione e all'istruzione delle domande di finanziamento, sotto forma di un regolamento che essa comunica al Consiglio e che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Questo regolamento determina anche le condizioni di esecuzione e di controllo dei progetti e programmi, fatte salve le disposizioni particolari che potranno essere stipulate nei mandati conferiti alla Banca per la gestione dei prestiti a condizioni speciali.

2. La Commissione prende le misure di applicazione e provvede ad assicurare, in particolare tramite la *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, la pubblicità preliminare, entro termini soddisfacenti, dei bandi di gara e l'eliminazione di pratiche discriminatorie e specificazioni tecniche non giustificate economicamente che possano fare ostacolo alla partecipazione, a parità di condizioni, di qualsiasi persona giuridica o fisica degli Stati membri, dei S.A.M.A. e dei paesi e territori associati. A tal fine la Commissione provvede, in tutta la misura del possibile, affinché sia predisposto, per i contratti la cui natura o importanza lo giustifichi, un capitolato d'appalto che si ispiri alle norme comunitarie o, in assenza di queste, alle norme abitualmente applicate in campo internazionale.

3. Essa si accerta che per ogni operazione siano rispettate le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2 e che l'offerta prescelta sia economicamente la più vantaggiosa, tenuto conto in particolare dei titoli e delle garanzie presentati dagli offerenti nonché della natura e delle condizioni di esecuzione dei lavori o forniture. Il risultato delle aste e delle licitazioni è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

4. Ogni sei mesi, la Commissione informa il Consiglio del risultato dei bandi di gara e, se necessario, gli comunica le misure da essa prese o che essa intende prendere ai fini dell'applicazione dell'articolo 25 della Convenzione di associazione e dell'articolo 22 della Decisione.

Articolo 48

1. La Commissione provvede direttamente al pagamento delle forniture e delle prestazioni effettuate nel quadro dei progetti e programmi finanziati dal Fondo nella moneta del paese in cui ha sede l'impresa che ha effettuato la fornitura o la prestazione.

2. La parte delle prestazioni di un appalto di lavori, corrispondente a spese locali, dovrà essere convertita, se lo Stato associato interessato lo richiede, nella moneta di questo Stato tramite il suo istituto di emissione. Tale conversione è effettuata a cura della Commissione.

3. Le imprese che non hanno la sede in uno Stato associato o in un paese o territorio d'oltremare associato, potranno, se lo desiderano, chiedere il pagamento totale o parziale della loro prestazione nella moneta dello Stato associato o del paese o territorio d'oltremare associato in cui la prestazione è stata effettuata.

4. In caso di subappalto, l'importo delle prestazioni sarà determinato in base al rapporto esistente, al momento della firma del contratto relativo, fra la moneta dell'appaltatore principale e quella del subappaltatore.

Articolo 49

1. Per gli investimenti che ritiene possano essere finanziati mediante prestiti a condizioni speciali, la Commissione trasmette alla Banca i fascicoli, affinché l'istruzione possa essere condotta dalla Commissione e dalla Banca. La Banca comunica il suo parere alla Commissione entro un termine stabilito di comune accordo. In caso di parere favorevole, essa allega al parere un piano di finanziamento.

2. Le proposte di finanziamento elaborate dalla Commissione per i prestiti in questione sono trasmesse al Comitato di cui all'articolo 11 dell'Accordo interno.

Tali proposte sono accompagnate

a) dal parere formulato dalla Banca,

b) eventualmente, dal piano di finanziamento stabilito dalla Banca,

c) dal progetto elaborato dalla Commissione, relativo al mandato che definisce le condizioni di intervento della Banca nella gestione del prestito.

3. La decisione relativa alla concessione di prestiti a condizioni speciali fissa il limite massimo dell'impegno della Comunità. I contratti relativi a tali prestiti sono conclusi, per la Comunità, dalla Commissione e, quale mandatario, dalla Banca.

4. Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni prestito accordato sono espressi in unità di conto. Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalità o una parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata è considerata come non concessa.

5. I prestiti sono versati e rimborsati e gli interessi sono pagati in una o più monete degli Stati membri. Le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parità, in vigore alla data del versamento, tra l'unità di conto e la moneta versata.

I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali è rimborsabile il capitale del prestito.

6. I pagamenti di interessi ed i rimborsi di capitale sono effettuati alla Comunità Economica Europea.

Le somme incassate sono raccolte in un conto speciale aperto nei libri della Banca, intestato alla Comunità. Esse sono tenute a disposizione della Comunità alle condizioni stabilite nell'articolo 14 dell'Accordo interno.

Articolo 50

1. Ove sia presentata alla Banca una domanda di prestito corredata da una domanda di abbuono di interessi che sia stata oggetto di parere favorevole dello Stato interessato, la Banca allega la domanda di abbuono in questione, corredata di tutte le osservazioni che ritenga utili, alla richiesta di parere che essa indirizza alla Commissione a norma dell'articolo 21 del suo Statuto.

2. La decisione è adottata secondo la procedura prevista negli articoli 9, 11 e 12 dell'Accordo interno. La Commissione ne informa sollecitamente la Banca. L'abbuono di interessi è pagabile nella o nelle monete stipulate nel contratto per gli interessi.

Articolo 51

Per ogni contratto di prestito concluso nel quadro dell'articolo 16, lettera *b*), della Convenzione e dell'articolo 15, lettera *b*), della Decisione, la Banca informa sollecitamente la Commissione delle disposizioni del contratto relative all'importo, all'oggetto, alla durata ed al modo di ammortamento del prestito, al tasso di interesse ed alle modalità di pagamento degli interessi.

Articolo 52

1. Per tutta la durata della Convenzione e della Decisione, gli importi necessari al pagamento degli abbuoni di interessi sono versati, alle scadenze degli interessi previste dal contratto di prestito, dalla Commissione alla Banca per conto del mutuatario.

2. Di regola all'inizio di ogni semestre e comunque un mese prima di ogni scadenza di interessi, la Banca indica alla Commissione l'importo degli abbuoni di interessi da pagare, nelle diverse monete, nel corso del semestre in questione nonché il conto sul quale le somme corrispondenti devono essere versate.

3. La Banca trasmette alla Commissione, non oltre il 30 giugno di ogni anno, una stima preliminare dell'importo che la Commissione dovrà probabilmente versare l'anno successivo a titolo di abbuoni di interessi.

Articolo 53

Allo scadere della Convenzione e della Decisione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 6 e 14 dell'Accordo interno, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione, le modalità di versamento alla Banca degli abbuoni di interessi non ancora scaduti.

Articolo 54

Le anticipazioni alle casse di stabilizzazione, previste nell'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione, sono accordate, alle condizioni stabilite dalla Commissione, per una durata che, in linea di massima, non può superare i due anni; esse possono essere prorogate per periodi di un anno. Le anticipazioni sono espresse in unità di conto e sono rimborsate per un importo equivalente nella moneta di uno degli Stati membri. Le spese di trasferimento e le differenze di cambio sono a carico del beneficiario dell'anticipazione.

Articolo 55

La Commissione provvede affinché nelle convenzioni di finanziamento sia stipulato:

1. che le eventuali controversie tra la Comunità Economica Europea o la Banca, da un lato, e i beneficiari di tutti gli aiuti concessi sulle risorse del Fondo, dall'altro, relative alla interpretazione o all'applicazione di dette convenzioni di finanziamento, siano risolte dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

2. che, se possibile, i contratti conclusi con le persone fisiche o giuridiche per l'esecuzione dei progetti e programmi finanziati dal Fondo contengano una clausola che consenta, su richiesta di una parte, di far risolvere la controversia per via arbitrale.

Articolo 56

Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente all'Accordo interno.

Fatto a Bruxelles, addì 1° giugno 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT